

COMUNICAZIONI**Missioni valedoli nella seduta
del 15 dicembre 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Calzolaio, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, De Franciscis, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Franz, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martuscello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Moroni, Paroli, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buemi, Carlo Buttiglione, Calzolaio, Carboni, Cè, Cicu, Cola, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, De Franciscis, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fanfani, Fini, Fiori, Franz, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martuscello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Mazzoni, Micciché, Molgora, Moroni, Paroli, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pisapia, Pistone,

Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 14 dicembre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

AMORUSO: « Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti fitosanitari contenenti principi attivi naturali » (5486);

MAURO: « Disposizioni per favorire la revisione degli studi di settore e garantire la trasparenza della formazione dei prezzi dei beni di consumo nel settore agroalimentare » (5487).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione della Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 14 dicembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente di previdenza dei periti industriali (EPPI), per l'esercizio 2003.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 287).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 14 dicembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale del dramma antico (INDA) — Fondazione, per l'esercizio 2003.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 288).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 14 dicembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione riferita al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), per l'esercizio 2003.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 289).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 10 dicembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, la relazione sulla formazione continua in Italia, relativa all'anno 2004 (doc. XLII, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: CIRIELLI ED ALTRI: MODIFICHE AL CODICE PENALE E ALLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, IN MATERIA DI ATTENUANTI GENERICHE, DI RECIDIVA, DI GIUDIZIO DI COMPARAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI REATO PER I RECIDIVI (2055)

(I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno ritirato la loro sottoscrizione dalla proposta di legge)

(A.C. 2055 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 11.

(A.C. 2055 – Sezione 2)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 1.

1. L'articolo 62-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 62-*bis* – (*Attenuanti generiche*). – Il giudice, indipendentemente dalla circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una

sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano:

1) ai casi previsti dall'articolo 99, quarto comma;

2) a tutti i delitti, non colposi, dai quali derivi la morte di una o più persone;

3) ai delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqies*, 609-*bis* e 609-*octies*;

4) a tutti i delitti commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e di terrorismo internazionale;

5) ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Prima dell'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 01. – 1. All'articolo 62 del codice penale, dopo il numero 6), è aggiunto il seguente:

« 7) l'essere persona che, al momento della commissione del fatto abbia com-

piuto settanta anni di età e che, al momento della sentenza, non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 99 del codice penale.

01. 010. (*Testo modificato nel corso della seduta*) La Commissione.

(Approvato)

Sopprimerlo.

* **1. 1.** Bonito, Carboni, Finocchiaro, Siniscalchi, Grillini, Mancini, Magnolfi, Kessler, Lucidi.

Sopprimerlo.

* **1. 2.** Pisapia.

Sopprimerlo.

* **1. 10.** Fanfani, Cento, Mantini.

Sopprimerlo.

* **1. 13.** Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 1, capoverso, ART. 62-bis, sopprimere il secondo comma.

1. 3. Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 62-bis, sostituire il secondo comma con il seguente:

« Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto delle circostanze di cui all'articolo 133, comma primo, numero 3) e comma secondo, del codice penale nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni. »

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « tre » e « sei » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « cinque » e « dieci »;

b) al secondo comma, le parole: « quattro » e « nove » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « sette » e « dodici »;

c) al quarto comma, le parole: « quattro » e « dieci » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « sette » e « quindici » e le parole: « cinque » e « quindici » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « dieci » e « ventiquattro ».

3. All'articolo 418, primo comma, del codice penale, le parole: « fino a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a quattro anni ».

1. 100. La Commissione.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1. 9.

All'emendamento 1.9, sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai casi previsti dall'articolo 99, quarto comma.

0. 1. 9. 2. Cirielli.

Al comma 1, capoverso, ART. 62-bis, sostituire il secondo comma, con il seguente:

Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto delle circostanze di cui all'articolo 133, comma primo numero 3 e comma secondo del codice penale:

1) nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma;

2) in relazione ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione

dell'ordine democratico o di terrorismo internazionale, ovvero ai delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 600-*octies*, o indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.

1. 9. Mario Pepe.

Al comma 1, capoverso, ART. 62-bis, sostituire il secondo comma con il seguente: Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai casi previsti dall'articolo 99, quarto comma.

1. 11. Gamba, Raisi.

Al comma 1, capoverso, ART. 62-bis, secondo comma, sopprimere il numero 1).

1. 4. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, ART. 62-bis, secondo comma, sopprimere il numero 2).

1. 5. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, ART. 62-bis, secondo comma, sopprimere il numero 3).

1. 6. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, ART. 62-bis, secondo comma, sopprimere il numero 4).

1. 7. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, ART. 62-bis, secondo comma, sopprimere il numero 5).

1. 8. Pisapia.

Al comma 1, capoverso, ART. 62-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto di quanto indicato all'articolo 133, comma primo, numero 3, e comma secondo del codice

penale in relazione ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di terrorismo internazionale, ovvero ai delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinquies*, 609-*bis* e 609-*octies*, ovvero ai delitti non colposi dai quali derivi la morte di una o più persone, ovvero ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale »

1. 12. Gamba, Raisi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*. — 1. Dopo l'articolo 62-*bis* del codice penale, è aggiunto il seguente:

« ART. 62-*ter*. (*Circostanza attenuante per il comportamento pregresso*). — 1. Salvo per i reati previsti dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, la pena, ad ogni effetto penale, è diminuita di un terzo quando il colpevole non sia stato condannato per un delitto con sentenza definitiva ».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Quando concorrono circostanze aggravanti con la circostanza attenuante di cui all'articolo 62-*ter* si fa luogo soltanto alla diminuzione di pena da questa stabilita, dichiarandola prevalente ad ogni effetto penale. »

1. 01. Mario Pepe.

(A.C. 2055 – Sezione 3)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 2.

1. Il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi

previsti dall'articolo 99, quarto comma, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Sopprimerlo.

- * **2. 1.** Lucidi, Finocchiaro, Bonito, Grillini, Magnolfi, Kessler, Mancini, Carboni, Siniscalchi.

Sopprimerlo.

- * **2. 2.** Pisapia.

Sopprimerlo.

- * **2. 4.** Fanfani, Cento, Mantini.

Sopprimerlo.

- * **2. 5.** Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: del presente articolo *fino a:* per la quale *con le seguenti:* precedenti non si applicano, oltre ai casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ed alle circostanze per le quali.

- 2. 6.** Lussana.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: , esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma.

- 2. 3.** Pisapia.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: ed a qualsiasi altra *con le seguenti:* e le circostanze inerenti alla determinazione a commettere reati da parte di persone non imputabili o non punibili. Si applica altresì qualsiasi altra.

- 2. 100.** La Commissione.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.101 DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 2.101 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, .

- 0. 2. 101. 1.** (*Testo modificato nel corso della seduta*) Mario Pepe, Antonio Leone.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: dall'articolo 99, quarto comma, *con le seguenti:* dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, numero 4.

- 2. 101.** (*Testo modificato nel corso della seduta*) La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 2055-A – Sezione 4)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 3.

1. L'articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 99 – (*Recidiva*). – Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne

commette un altro, è sottoposto ad un aumento di un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena è aumentata di un terzo:

1) se il nuovo reato è della stessa indole;

2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena è della metà.

Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, è della metà e, nei casi previsti dal secondo comma, è di due terzi.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

- * **3. 1.** Magnolfi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Siniscalchi, Lucidi, Carboni, Mancini, Grillini.

Sopprimerlo.

- * **3. 6.** Pisapia.

Sopprimerlo.

- * **3. 30.** Fanfani, Cento, Mantini.

Sopprimerlo.

- * **3. 33.** Maura Cossutta, Pistone.

Al comma 1, capoverso ART. 99, primo comma, sostituire le parole: per un reato con le seguenti: per un delitto non colposo.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al primo comma, sostituire le parole: nuovo reato con le seguenti: nuovo delitto non colposo;

ai commi secondo, quarto e quinto, sostituire, ovunque ricorra, la parola: reato con le seguenti: delitto non colposo.

- ** **3. 22.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Ghedini.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 99, primo comma, sostituire le parole: per un reato con le seguenti: per un delitto doloso.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al primo comma, sostituire le parole: nuovo reato con le seguenti: nuovo delitto doloso;

ai commi secondo, quarto e quinto, sostituire, ovunque ricorra, la parola: reato con le seguenti: delitto doloso.

- ** **3. 31.** Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 99, primo comma, sostituire le parole: per un reato con le seguenti: per un delitto non colposo.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al primo comma, sostituire le parole: nuovo reato con le seguenti: nuovo delitto non colposo;

ai commi secondo, quarto e quinto, sostituire, ovunque ricorra, la parola: reato con la seguente: delitto non colposo.

3. 32. Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 99, primo comma, sostituire le parole: per un reato con le seguenti: per un delitto.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al primo comma, sostituire le parole: nuovo reato con le seguenti: nuovo delitto;

ai commi secondo, quarto e quinto, sostituire, ovunque ricorra, la parola: reato con la seguente: delitto.

3. 7. Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 99, primo comma, sostituire le parole da: è sottoposto fino a: sesto con le seguenti: può essere sottoposto ad un aumento di un terzo.

3. 20. Mario Pepe.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 99, primo comma, sostituire le parole: è sottoposto con le seguenti: può essere sottoposto.

3. 8. Kessler, Bonito, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso ART. 99, primo comma, sostituire le parole: di un sesto con le seguenti: fino a un sesto.

* **3. 2.** Kessler, Finocchiaro, Bonito.

Al comma 1, capoverso ART. 99, primo comma, sostituire le parole: di un sesto con le seguenti: fino a un sesto.

* **3. 34.** Cirielli.

Al comma 1, capoverso ART. 99, sopprimere il secondo comma.

3. 13. Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 99, secondo comma, alinea, sostituire le parole: è aumentata di un terzo con le seguenti: può essere aumentata fino alla metà.

3. 21. Mario Pepe.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 99, secondo comma, alinea, sostituire le parole: è aumentata di con le seguenti: può essere aumentata fino a.

3. 10. Kessler, Bonito, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso ART. 99, secondo comma, alinea, sostituire le parole: è aumentata con le seguenti: può essere aumentata.

3. 9. Kessler, Bonito, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso ART. 99, secondo comma, alinea, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: fino a un terzo.

* **3. 3.** Kessler, Bonito, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso ART. 99, secondo comma, alinea, sostituire le parole: di un terzo con le seguenti: fino a un terzo.

* **3. 35.** Cirielli.

Al comma 1, capoverso ART. 99, secondo comma, sopprimere il numero 1).

3. 14. Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 99, secondo comma, sopprimere il numero 2).

3. 15. Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 99, secondo comma, sopprimere il numero 3).

3. 16. Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 99, sopprimere il terzo comma.

3. 17. Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 99, terzo comma, sostituire le parole: è della metà con le seguenti: può essere fino alla metà.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto comma, sostituire le parole: è della metà con le seguenti: può essere fino alla metà.

3. 11. Kessler, Bonito, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso ART. 99, terzo comma, sostituire le parole: della metà con le seguenti: fino alla metà.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto comma, sostituire le parole: della metà con le seguenti: fino alla metà.

3. 4. Kessler, Finocchiaro, Bonito.

Al comma 1, capoverso ART. 99, sopprimere il quarto comma.

3. 18. Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 99, quarto comma, sostituire le parole: è di due terzi con le seguenti: può essere fino a due terzi.

3. 12. Kessler, Bonito, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso ART. 99, quarto comma, sostituire le parole: di due terzi con le seguenti: fino a due terzi.

* **3. 5.** Kessler, Finocchiaro, Bonito.

Al comma 1, capoverso ART. 99, quarto comma, sostituire le parole: di due terzi con le seguenti: fino a due terzi.

* **3. 38.** Cirielli.

Al comma 1, capoverso ART. 99, sopprimere il quinto comma.

3. 19. Pisapia.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
3. 40 DEL GOVERNO

All'emendamento 3. 40. del Governo, dopo le parole: codice di procedura penale, aggiungere le seguenti: nonché di uno dei delitti di cui agli articoli da 314 a 322-bis del codice penale,

0. 3. 40. 1. Fanfani, Mantini.

Al comma 1, capoverso ART. 99, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva è obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non può essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto ».

3. 40. *(Testo modificato nel corso della seduta) Governo.*

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 3. 015
DEL GOVERNO.

All'articolo aggiuntivo 3.015, sopprimere il comma 1.

0. 3. 015. 1. Fanfani, Mantini.

All'articolo aggiuntivo 3.015, comma 1, capoverso, sostituire le parole da: « sono commessi da soggetti » fino a: « articolo 99,

quarto comma » con le seguenti: « sono tra quelli indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ».

0. 3. 015. 3. Lussana.

All'articolo aggiuntivo 3.015, sopprimere il comma 2.

0. 3. 015. 2. Fanfani, Mantini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis – 1. All'articolo 81 del codice penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

« Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave ».

2. All'articolo 671 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del codice penale ».

3. 015. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Governo.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
3. 010 DELLA COMMISSIONE.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 1.

* **0. 3. 010. 1.** Bonito, Finocchiaro, Sini-scalchi, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 1.

* **0. 3. 010. 37.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sopprimere il comma 1.

* **0. 3. 010. 64.** Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 157 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato. »

0. 3. 010. 77. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, sostituire il capoverso ART. 157 con il seguente:

« ART. 157. *(Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere).*- La prescrizione estingue il reato se non è esercitata l'azione penale:

1) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

2) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

3) in cinque anni, se si tratta di reato per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni o la pena dell'arresto o della multa;

4) in tre anni per tutti gli altri reati.

Prima dell'esercizio dell'azione penale la prescrizione non opera per i delitti di strage se dal fatto deriva la morte di più persone e di genocidio.

Dopo l'esercizio dell'azione penale la prescrizione estingue il reato:

1) in cinque anni nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma;

2) in quattro anni nelle ipotesi di cui ai numeri 3) e 4) del primo comma.

Al fine del computo dei termini di cui al terzo comma non si tiene conto dei giorni impiegati per la deliberazione della sentenza. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. Non si tiene conto delle circostanze attenuanti soggettive che non siano obiettivamente valutabili al momento dell'esercizio dell'azione penale. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti ad effetto speciale si applicano anche a tale effetto le disposizioni di cui all'articolo 69.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo solamente alla pena detentiva.

Quando si procede congiuntamente per più reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, il termine più ampio di cui al terzo comma opera per tutti i reati».

* **0. 3. 010. 3.** Finocchiaro, Bonito, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, sostituire il capoverso ART. 157 con il seguente:

« ART. 157. (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere).- La prescrizione estingue il reato se non è esercitata l'azione penale:

1) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

2) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

3) in cinque anni, se si tratta di reato per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni o la pena dell'arresto o della multa;

4) in tre anni per tutti gli altri reati.

Prima dell'esercizio dell'azione penale la prescrizione non opera per i delitti di strage se dal fatto deriva la morte di più persone e di genocidio. Dopo l'esercizio dell'azione penale la prescrizione estingue il reato:

1) in cinque anni nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma;

2) in quattro anni nelle ipotesi di cui ai numeri 3) e 4) del primo comma.

Al fine del computo dei termini di cui al terzo comma non si tiene conto dei giorni impiegati per la deliberazione della sentenza.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. Non si tiene conto delle circostanze attenuanti soggettive che non siano obiettivamente valutabili al momento dell'esercizio dell'azione penale.

Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti ad effetto speciale si applicano anche a tale effetto le disposizioni di cui all'articolo 69.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo solamente alla pena detentiva.

Quando si procede congiuntamente per più reati connessi ai sensi dell'articolo 12

del codice di procedura penale, il termine più ampio di cui al terzo comma opera per tutti i reati ».

* **0. 3. 010. 60.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, sopprimere il primo comma.

0. 3. 010. 2. Pisapia, Russo Spena.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, sostituire il primo comma, con il seguente:

La prescrizione estingue il reato:

1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;

5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;

6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

0. 3. 010. 73. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, sostituire il primo comma, con il seguente:

La prescrizione estingue il reato:

1) in venticinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena

della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

2) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

3) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

4) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;

5) in cinque anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;

6) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

* **0. 3. 010. 9.** Bonito, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, sostituire il primo comma, con il seguente:

La prescrizione estingue il reato:

1) in venticinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

2) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

3) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

4) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;

5) in cinque anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;

6) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

* **0. 3. 010. 41.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, primo comma, premettere le parole: Salvo quanto previsto dal secondo comma,

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

primo comma, sostituire le parole: sei anni con *le seguenti:* dieci anni;

dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Per i reati previsti dal Libro II, titoli XII e XIII, la prescrizione estingue il reato:

1) in ventiquattro anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

2) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a venti anni;

3) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a dieci anni;

4) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima inferiore a dieci anni.

0. 3. 010. 98. Cirielli.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, primo comma, premettere le parole: Salvo quanto previsto dal secondo comma.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

primo comma, sostituire le parole: sei anni con *le seguenti:* otto anni;

dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Per i reati previsti dal Libro II, titoli XII e XIII, la prescrizione estingue il reato:

1) in ventiquattro anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

2) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a venti anni;

3) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a dieci anni;

4) in otto anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima inferiore a dieci anni.

0. 3. 010. 99. Cirielli.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, primo comma, premettere le parole: Salvo quanto previsto dal secondo comma,

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Per i reati previsti dal Libro II, titoli XII e XIII, la prescrizione estingue il reato:

1) in ventiquattro anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

2) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a venti anni;

3) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a dieci anni;

4) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione non inferiore a cinque anni;

5) in sei anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena massima della reclusione inferiore a cinque anni o la pena della multa.

0. 3. 010. 97. Cirielli.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, primo comma, dopo le parole: corrispondente al aggiungere le seguenti: doppio del.

0. 3. 010. 70. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, primo comma, dopo le parole: dalla legge aggiungere le seguenti: aumentata della metà.

* **0. 3. 010. 8.** Finocchiaro, Carboni, Bonito, Siniscalchi, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, primo comma, dopo le parole: dalla legge aggiungere le seguenti: aumentata della metà.

* **0. 3. 010. 40.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, primo comma, dopo le parole: dalla legge aggiungere le seguenti: aumentata della metà.

* **0. 3. 010. 72.** Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, primo comma, sostituire le parole da: sei anni fino a: quattro anni con le seguenti: dieci anni se si tratta di delitto e a cinque anni.

0. 3. 010. 71. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, primo comma, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: dieci anni.

* **0. 3. 010. 7.** Bonito, Finocchiaro, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Magnolfi, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, primo comma, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: dieci anni.

* **0. 3. 010. 39.** Buemi, Boato.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, primo comma, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: dieci anni.

* **0. 3. 010. 74.** Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, primo comma, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: dieci anni.

* **0. 3. 010. 96.** Cirielli.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, primo comma, sostituire le parole: sei anni con le seguenti: otto anni.

0. 3. 010. 100. Cirielli.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, primo comma, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.

0. 3. 010. 75. Fanfani, Boccia.

All'articolo aggiuntivo 3. 010., comma 1, capoverso ART. 157, sopprimere il secondo comma.

0. 3. 010. 4. Pisapia, Russo Spena.